

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'associazione attualmente denominata **"Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa - in sigla ALSOB"** e che, successivamente all'iscrizione al RUNTS, assumerà sarà denominata **"Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa - Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata **"ALSOB - ETS"** (d'ora innanzi, la "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "normativa applicabile").

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione si iscriverà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2) Sede e comunicazioni

2.1 L'Associazione ha sede in Napoli (NA), alla Via Santa Caterina da Siena n. 37, C.A.P. 80132, presso una delle sedi dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (d'ora innanzi, anche "Università"), in forza di un accordo di collaborazione sottoscritto tra le parti.

2.2 Il Consiglio Direttivo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3 Tutte le comunicazioni tra l'Associazione e gli Associati e tra gli associati ovvero tra i componenti degli organi dell'Associazione, afferenti ai rapporti con la l'Associazione stessa, vengono effettuati mediante messaggio di posta elettronica, purché sia conseguita la prova dell'avvenuto ricevimento, fatti salvi i casi in cui ai sensi di legge o del presente statuto siano previsti diversi mezzi di comunicazione.

Articolo 3) Scopo

3.1 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira al fine di valorizzare il potenziale culturale, di crescita e di occupazione lavorativa degli studenti e laureati dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

3.2 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Articolo 4) Oggetto

4.1 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra gli studenti di corsi *pre lauream* e *post lauream* e i laureati (d'ora innanzi, anche "associati")

della Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, tra questi e l'Università, nonché tra questi ed il mondo del lavoro;

- lo svolgimento di attività idonee a promuovere la crescita culturale e professionale degli associati.

- la promozione dell'immagine degli associati dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, le loro specificità culturali e le iniziative a loro sostegno;

- la collaborazione con l'Università al fine di favorire l'inserimento degli associati nel mondo del lavoro e anche al fine di poter organizzare assemblee, adunanze, iniziative ed eventi per gli associati presso i locali dell'Università;

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

5.2 I dipendenti e volontari possono anche ricoprire il ruolo di Referente ALSOB, il quale esercita attività esecutive su indicazione del Presidente, ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Referente ALSOB resta in carica fino alla sua eventuale sostituzione su richiesta dei 3 (tre) quarti del Consiglio Direttivo ovvero in caso di rinuncia.

Articolo 6) Durata

6.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - Associati

Articolo 7) Requisiti e definizione di Associati

7.1 Possono essere ammessi quali Associati tutti i laureati dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, dalla sua costituzione.

Possono, inoltre, essere ammessi quali Associati:

a) gli studenti laureandi all'ultimo anno di corso di laurea dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa;

b) tutti i titolari di un diploma *post lauream* dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (per corsi *post lauream* si fa riferimento alle Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master, Corsi E-learning e Corsi di perfezionamento e alta formazione organizzati dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa);

c) coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le Scuole dell'Ente;

d) gli studenti dei corsi universitari *pre lauream* dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, fermo quanto precisato al successivo articolo 9 (per corsi *pre lauream* si intendono tutti i corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa);

e) qualificati esponenti della cultura e del mondo professionale (Associati Onorari);

f) altri enti del Terzo Settore o comunque operanti senza scopo di lucro, previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo;

7.2 Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- Associati Ordinari;
- Associati Sostenitori;
- Associati Benemeriti;
- Associati Onorari;

precisandosi che quando nel presente Statuto si menzionano gli Associati senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3 In ogni caso tutti gli associati mantengono uguali diritti e doveri.

7.4. Sono Associati Ordinari coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7.1, lettera a), b) c), d), ed f), se sono in regola con le modalità previste per l'iscrizione e il pagamento della quota associativa annuale.

7.5. Sono Associati Sostenitori tutti gli Associati che versino annualmente la quota associativa pari a due volte la quota dell'Associato Ordinario, anche qualora non siano studenti, laureandi, laureati e diplomati presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa o le Scuole dell'Ente, ma

manifestino interesse ad aderire all'Associazione.

7.6. Sono Associati Benemeriti tutti gli Associati Ordinari o Sostenitori che devolvano all'Associazione un contributo (*una tantum*) pari ad almeno a trenta (30) volte la quota associativa annuale.

7.7. Sono Associati Onorari qualificati esponenti della cultura e del mondo professionale di cui alla lettera e) dell'art. 7.1., ancorché non siano studenti, laureandi, laureati o diplomati presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa o le Scuole dell'Ente. Gli associati Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo con motivazione espressa e sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

7.8 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.9 Ciascun Associato è tenuto a indicare nella Domanda di ammissione all'Associazione il proprio indirizzo di posta elettronica - e ove esistente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - e a comunicare tempestivamente con le stesse modalità le eventuali variazioni.

7.10 In ogni caso tutti gli associati mantengono uguali diritti e doveri e hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e diritto di voto in assemblea, purché siano in regola con i pagamenti di tutte le Quote Annuali.

7.11 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

Articolo 8) Pluralità degli Associati

8.1 L'associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare quale fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 9) Sezione dell'Associazione "Suor Orsola Students" (SOS)

9.1 All'interno dell'Associazione è istituita un'apposita sezione - denominata "Suor Orsola Students", in sigla SOS - di Associati destinata agli associati studenti dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di cui alla lettera d) del precedente art. 7.1.

9.2 La sezione "Suor Orsola Students" (SOS) dell'Associazione ha piena autonomia nella organizzazione di eventi coerenti con i fini statuari dell'Associazione e rivolti principalmente agli studenti dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa o che coinvolgono principalmente studenti dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

9.3. I componenti della sezione "Suor Orsola Students" (SOS) sono Associati dell'Associazione con pari diritti e doveri.

9.4 La sezione "Suor Orsola Students" (SOS) dell'Associazione può essere composta da un Referente della sezione SOS, che esercita attività esecutive inerenti alla sezione SOS dell'ALSOB, incluse funzioni di cassa, su indicazione del Presidente, ed è nominato dal Consiglio Direttivo. Il Referente ALSOB - SOS resta in carica fino alla sua eventuale sostituzione su richiesta dei 3 (tre) quarti del Consiglio Direttivo ovvero in caso di rinuncia.

9.5 La sezione "Suor Orsola Students" (SOS) dell'Associazione può essere eventualmente composta anche da uno o più associati delegati dall'Assemblea che curano determinati rapporti della sezione stessa con il Consiglio Direttivo, con l'Assemblea dei Soci e con terzi.

9.6 Considerata l'autonomia organizzativa dell'"SOS Students", la sezione potrebbe essere dotata di un separato conto corrente dell'Associazione, per la gestione delle attività economiche della sezione "Suor Orsola Students" (SOS) medesima.

Articolo 10) Diritti e obblighi degli Associati

10.1 Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 11) Ammissione degli Associati

11.1 L'assunzione della qualità di associato consegue all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che - presentandola, in possesso dei

requisiti di cui al precedente art. 7.1 - dichiararsi di condividere le finalità che l'Associazione si propone si proponga e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione, nonché la Normativa Applicabile.

11.2 Il Consiglio Direttivo valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

11.3 L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

11.6 In caso non accoglimento della "Domanda", la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

11.7 In caso di non accoglimento della "Domanda", il richiedente può proporre ricorso all'Assemblea.

11.8 Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

11.9 Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande stesse, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato le domande stesse, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 12) Recesso dell'Associato

12.1 Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

12.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

12.3 La comunicazione di recesso deve essere inviata all'Associazione effettuata mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede dell'Associazione stessa o tramite posta elettronica certificata da trasmettersi all'indirizzo PEC dell'associazione medesima.

12.4 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

12.5 Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 13) Esclusione dell'Associato

13.1 Il Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per altri gravi motivi.

13.2 Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, ovvero un Ente del Terzo Settore, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

13.3 La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo fisico o di posta elettronica certificata, comunicati dall'associato nella domanda di iscrizione.

13.4 La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa perviene all'Associato escluso.

13.5 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso, a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

13.6 Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

13.7 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

TITOLO III - Patrimonio ed entrate

Articolo 14) Patrimonio

14.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni dell'Associazione stessa. I beni dell'Associazione, ove siano immobili, sono elencati in appositi inventari, depositati presso la sede associativa e consultabili da tutti gli associati.

14.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli Associati;
- erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni, legati ed eredità;
- rendite derivanti dal patrimonio associativo;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative, incluse le sponsorizzazioni da partners di enti pubblici o privati.

Articolo 15) Entrate

15.1 L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento delle Quote da parte degli Associati e delle eventuali quote iniziali, ove previste;
- c) gli apporti degli Associati o di soggetti terzi diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione, tra i quali i contributi liberali e degli sponsor;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati, non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) le rendite derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione con particolare riguardo a quella di partecipazione a bandi per progetti di ricerca o di attività, di livello sia nazionale sia europeo e internazionale;
- g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 16) Quota Iniziale e Quota Annuale

16.1 L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al versamento all'Associazione di una somma di denaro per la "Quota Annuale" relativa all'anno in corso al momento dell'iscrizione e il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

16.2 Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la

sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione stessa della "Quota Annuale".

16.3 Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento, introducendo anche una "Quota Iniziale" - da versarsi all'atto della domanda di iscrizione oltre alla "Quota Annuale" - prevedendo ulteriori regole per la "Quota Annuale", nel quale, tra l'altro:

a) siano disciplinate le regole inerenti all'entità della "Quota Annuale" e dell'eventuale "Quota Iniziale" e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare e le modalità di destinazione, in tutto o in parte, delle quote annuali e delle eventuali quote iniziali a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della "Quota Annuale", ivi inclusa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 17) Raccolta fondi

17.1 L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

Articolo 18) Irripetibilità di apporti e versamenti

18.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da terzi all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso dagli stessi (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'associazione.

18.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 19) Incremento del patrimonio

19.1 Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;

d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione stessa che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 20) Salvaguardia del patrimonio

20.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza

occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

20.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

20.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo, decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 21) Divieto di distribuzione

21.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 22) Organi

22.1 Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vicepresidente");
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

22.2 L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli associati

Articolo 23) Principi generali

23.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

23.2 Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea se è in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso al momento della convocazione e con delle annualità precedenti.

23.3 L'Assemblea è organizzata e si volge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

23.4 L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 24) Competenze dell'Assemblea

24.1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2 Le competenze dell'assemblea sono le seguenti:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il quale a sua volta nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario e, ove previsto/i, i l/i Referente/i;
- c) nomina, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia

ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, fermo il rispetto di ogni inderogabile norma al riguardo;

i) approva il bilancio;

l) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25) Convocazione dell'Assemblea

25.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente, nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto ovvero ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quarto (1/4) degli Associati o dal Consiglio Direttivo oppure dall'Organo di Controllo (se nominato).

25.2 L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Napoli ovvero in modalità online se sussistono condizioni che per legge ne impediscono lo svolgimento in presenza (es.: emergenza pandemica).

25.3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito dal Presidente, anche per il tramite del Segretario, mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora - ovvero del link della riunione online - sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie degli argomenti da trattare.

25.4 L'avviso di convocazione è spedito almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo (se nominati), agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5 Qualora il numero degli Associati superi le cento (100) unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato anche sulla pagina web dell'Associazione (<https://www.unisob.na.it/alsob/index.htm?vr=1>).

25.6 L'Assemblea è in ogni caso validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti la metà più uno degli Associati, la metà più uno dei Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

Articolo 26) Presidenza dell'Assemblea

26.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il Presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27) Deliberazione dell'Assemblea

27.1 L'assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che intervengano.

27.2 L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3 Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale relativa all'anno in corso al momento dello svolgimento dell'assemblea, nonché in regola con i pagamenti delle annualità precedenti.

27.4 Ogni associato ha diritto a un voto.

27.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea

ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, o dell'Organo di Controllo, ovvero Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di tre (3) deleghe.

27.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione, nonché la destinazione del patrimonio, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9 Nei casi previsti dall'art. 25.2 è ammesso il voto per corrispondenza ovvero in via elettronica, purché:

a) l'Associato che esprime il voto secondo tali modalità intervenga a distanza alla relativa assemblea e consenta al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente la sua identità;

b) dichiararsi, entro il termine di 5 giorni prima rispetto alla data fissata per l'assemblea, di volersi avvalere del voto a distanza;

c) esprima il voto, in modo inequivocabile e separatamente per ognuno dei punti di cui all'oggetto dell'assemblea.

27.10 Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto per i casi in cui sussistono condizioni che per legge ne impediscono lo svolgimento in presenza, l'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28) Competenze del Consiglio Direttivo

28.1 Il Consiglio Direttivo, insieme con il Presidente, è l'organo preposto all'amministrazione dell'associazione.

28.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

a) nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il Presidente e il Vicepresidente;

b) nominare, scegliendo tra i Consiglieri, il Tesoriere e disporre la revoca;

b) nominare il Segretario e disporre la revoca;

c) nominare e disporre la revoca del/i Referente/i (ove previsti);

d) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;

e) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;

- f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- g) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati e alla loro esclusione
- l) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- m) deliberare in ordine all'ammissione di Enti del Terzo Settore quali nuovi Associati e alla loro esclusione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29) Composizione del Consiglio Direttivo

29.1 Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di sette (7) a un massimo di quindici (15) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e il Tesoriere. I consiglieri sono rieleggibili.

29.2 Gli ex presidenti dell'Associazione, al termine del proprio mandato e nel caso in cui non siano rieletti, acquisiscono la carica di componente di diritto del Consiglio Direttivo con gli stessi diritti degli altri Consiglieri.

29.3 Sono altresì componenti di diritto del Consiglio Direttivo, con gli stessi diritti degli altri Consiglieri, il Rettore e i Direttori dei Dipartimenti dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in carica presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

29.4 I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero sono indicate da Associati che non hanno la natura di persone fisiche.

29.4 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.5 Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche: di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Articolo 30) Gratuità dell'incarico

30.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere, ad (eventuale Referente o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31) Durata della carica

31.1 Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre (3) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante

il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4 I Consiglieri sono rieleggibili

Articolo 32) Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto e ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre (3) Consiglieri o dall'Organo di Controllo (ove presente).

32.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, direttamente dal Presidente o per il tramite del Segretario, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre (3) giorni prima.

32.4 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

Articolo 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4 Per le deliberazioni relative alla straordinaria amministrazione - intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore ad Euro cinquemila virgola zero (5.000,00) - occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

33.7 Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8 Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto per i soli casi in cui sussistono condizioni che per legge ne impediscono lo svolgimento in presenza, Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi

ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34) Responsabilità dei Consiglieri

34.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 35) Comitato Esecutivo

35.1 Il Comitato Esecutivo, qualora sia deliberata la sua nomina, è composto dal Presidente e da altri quattro (4) Consiglieri.

35.2 Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

35.3 Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti di legge, può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Sezione III - Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36) Presidente e Vicepresidente

36.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo, previa delibera del Consiglio stesso giusta quanto disposto al precedente art. 35.3.

36.2 Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

36.5 Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica fino alla loro eventuale sostituzione su richiesta dei 3 (tre) quarti del Consiglio Direttivo ovvero in caso di rinuncia.

Articolo 37) Segretario

37.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo (ove presente). La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo (ove presente) e del Libro degli Associati.

37.4 Il Segretario dura in carica per tre (3) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Articolo 38) Tesoriere

38.1 Il Tesoriere:

- a) verifica la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili (ove previsti);
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne l'Assemblea.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39) Composizione dell'Organo di Controllo

39.1 Ove istituito, l'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

39.2 In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali, oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5 Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio di Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'organo di Controllo

40.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre (3) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1 L'Organo di Controllo:

- a) vigilia sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;
- c) vigilia sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo corretto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3 Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.6 Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7 Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.8 Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12 Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 43) Compenso dell'organo di Controllo

43.1 L'attività dell'Organo di Controllo non è remunerata a meno che i componenti non siano persone fisiche non associate al sodalizio. Sono fatti salvi i rimborsi per le spese comunque sostenute.;

Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale

44.1 Ove si renda necessaria o opportuna, la funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 46) Esercizi

46.1 L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno

Articolo 47) Bilancio d'esercizio

47.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 48) Bilancio sociale

48.1 Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49) Scritture contabili

49.1 L'associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 50) Libri dell'Associazione

50.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

a) il Libro degli Associati;

b) il Registro dei Volontari;

c) il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni delle assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo (ove presente);

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo (ove presente).

50.2 Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3 Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio

Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Liberi e l'estrazione di copie da essi.

50.4 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.5 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo (ove presente) è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.6 Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo (ove presente) è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Gli associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 51) Devoluzione del patrimonio

51.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 52) Clausola compromissoria

52.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Norma Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

52.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

52.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.